



COMUNE DI INGRIA

PROVINCIA DI TORINO

Via Capoluogo n. 2 - C.A.P. 10080

www.comune.ingria.to.gov.it

* info@comune.ingria.to.gov.it – PEC: postmaster@pec.comune-ingria.it

☎ 0124/85629 - ☎ 178/2204753 - 0124/811203



Ingria, 17/12/2018

ORDINANZA N. 12/2018

IL SINDACO

Considerato che alcune strade comunali di collegamento alle frazioni di questo Comune, durante il periodo invernale non sono soggette allo sgombero della neve ed al trattamento antigelo e pertanto non possono essere percorse in sicurezza dagli autoveicoli;

Ritenuto pertanto limitare il transito durante il periodo invernale;

Atteso che il presente provvedimento si rende urgente ed indifferibile;

Visto l'art. 38, secondo comma, della Legge 142/90 a norma del quale "Il sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'indennità dei cittadini...";

Visto l'art. 7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285 di cui al D.L.vo n. 360 del 10.09.1993 e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 il 16.12.1992;

Visto l'art. 54, comma 2°, del D.L. 18.09.2000, n. 267;

Visto l'art. 42 lett. 2) dello Statuto Comunale,

ORDINA

la chiusura al transito veicolare delle seguenti strade comunali:

- **S.C. di collegamento della frazione Villanuova alla frazione Rivoira;**
- **S.C. di collegamento alla frazione Camprovardo a partire dalla centrale idroelettrica e fino alla frazione;**
- **S.C. di collegamento al Vallone di Codibiollo a partire dal bivio per la frazione Monteu e fino alla frazione Bettassa;**
- **S.C. di collegamento alla frazione Monteu dal torrente Verdassa e fino alla frazione;**
- **S.C. di collegamento alla frazione Mombianco a partire dal bivio sulla strada comunale che porta alla frazione Tiglietto del Comune di Ronco Canavese e fino alla frazione stessa**

nel periodo intercorrente dal 15 novembre e sino al 30 marzo di ogni anno.

Si rammenta inoltre il divieto assoluto di spargere il sale sulle suddette strade al fine di evitare danni al manto stradale.

Al dipendente comunale incaricato di provvedere all'apposizione dei necessari segnali onde dare avviso del suddetto divieto ed impedire il transito dei veicoli.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, che contro la predetta Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla data di notificazione, ricorso al Prefetto di Torino, oppure al TAR di Torino nel termine di 60 gg. dalla notificazione.

IL SINDACO
firmato digitalmente
Igor De Santis